



Il proprietario del veicolo è litisconsorte necessario nel giudizio promosso dal trasportato danneggiato

## Descrizione

La Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 19513 del 16 luglio 2024, ribadisce il proprio consolidato insegnamento (<https://studiolegalepalisi.com/2024/06/10/il-proprietario-del-veicolo-e-sempre-litisconsorte-necessario-in-ogni-ipotesi-di-azione-diretta-prevista-dal-codice-delle-assicurazioni/>), in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, affermando che: *“nel giudizio promosso dal terzo trasportato nei confronti dell’impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro è **litisconsorte necessario il proprietario del veicolo**, con la conseguenza che, ove quest’ultimo non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo, determina l’annullamento della sentenza con rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 383, terzo comma, c.p.c.”*

## Categoria

1. Focus giuridico

## Data di creazione

26 Lug 2024